

TI_GERICHTE 15.2011.73 vom 6. September 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2011.73

FR: TI_GERICHTE 15.2011.73 du 6 septembre 2011

IT: TI_GERICHTE 15.2011.73 del 6 settembre 2011

Regeste

Fallimento. Rivendicazione di un importo versato all'amministrazione del fallimento dal cessionario dei beni della fallita. Cognizione dell'autorità di vigilanza

Erwägungen

E. 1

Le contestazioni relative all'appartenenza di un bene alla massa attiva (dal punto di vista temporale e spaziale, cfr. art. 197 LEF) o alla sua pignorabilità (art. 224 LEF) sono decise dall'ufficio dei fallimenti o, su ricorso a norma degli art. 17 a 19 LEF, dalle autorità di vigilanza (Gilliéron , Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 15 e 22 ad art. 197; Romy , Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 5 ad art. 197; Handschin/Hunkeler , Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, 2 a ed., Basilea 2010, n. 102 ad art. 197) . Per contro i conflitti tra la massa e terzi in merito alla proprietà di un bene o l'esistenza di un diritto di distrazione o di disgiunzione sono questioni di merito, che competono al giudice (cfr. art. 242 LEF; DTF 100 III 64, cons. 2; Gilliéron , op. cit., n. 16-17 ad art. 197; Romy , op. cit. loc. cit.; Handschin/Hunkeler , op. cit., n. 103-4 ad art. 197).

E. 2

Al momento dell'apertura del fallimento, la società PI 1, in base al punto 2, terzo trattino, del contratto di cessione, vantava nei confronti di PI 2 il diritto di esigere da quest'ultima il versamento di fr. 10'000.-- a tacitazione dei crediti salariali degli altri dipendenti della cedente PI 1 (contratto per terzi a norma dell'art. 112 CO), con conseguente liberazione dell'amministratrice unica RI 1 dalla propria responsabilità per tali scoperti. Invece la ricorrente, ancorché ammetta di non essere parte al contratto, sostiene di essere lei stessa la creditrice di tale importo. Si tratta all'evidenza di una censura di merito, che, come indicato sopra, rientra nella competenza del giudice e non delle autorità di esecuzione forzata. In questo senso, essa è irricevibile in questa sede.

E. 3

Fatto sta che nell'intervallo PI 2 ha versato l'importo controverso, che ora è depositato sul conto corrente postale dell'Ufficio (v. fascicolo "Inventario"). Contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, tale importo non è mai stato depositato presso terzi ma è stato pagato direttamente da PI 2 sul conto dell'Ufficio. È comunque esclusa una sua rivendicazione secondo le norme del diritto di proprietà, perché in gioco non c'è una somma in contanti individualizzata bensì una semplice posizione creditoria dell'Ufficio nei confronti della Posta (cfr. CEF 21 ottobre 2010, inc. 15.10.32/61, cons.

E. 6

La decisione dell'CO 1 va pertanto confermata, ancorché per altri motivi. In queste condizioni non è necessario determinarsi sulla motivazione adottata dall'Ufficio.

E. 7

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). richiamati gli art. 17, 20a, 197, 242 LEF, art. 61 e 62 OTLEF; pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 3. Intimazione a: – avv. PA 1, _____; – avv. RA 1, _____; – PI 2, _____. Comunicazione all'CO 1, _____. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.